



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO** Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:  
**NICODANO MICHELE**, Giudice monocratico

in data 11/02/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1521/2024 depositato il 18/09/2024

**proposto da**

[Redacted]

**Difeso da**

**Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K**

**ed elettivamente domiciliato presso** daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Torino

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249009215657000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020180024605657000 IRPEF-ALTRO 2011

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2025 depositato il 11/02/2025**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

[Redacted] impugna l'intimazione n. 11020249009215657000 relativamente alla cartella n. 11020180024605657000 che afferma non esser mai stata notificata.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sottolineando che Cartella n. 11020180024605657000 è stata notificata in Moncalieri, alla S.da [REDACTED], il 01/10/2024 ex art. 140 CPC; la raccomandata con cui si comunicava l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale è ritornata al mittente per compiuta giacenza.

Con memoria la ricorrente replicava di non essere - a far data dal 31.05.2018 - residente in in Moncalieri, alla S.da [REDACTED], , bensì in Berlino (Germania) alla St. [REDACTED]. A riprova di tale affermazione produceva Comunicazione di avvenuta iscrizione all'AIRE, rilasciata dal Comune di Moncalieri in data 04.09.2018 e dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero del 31.05.2018, documenti che dimostrano – in maniera chiara ed incontrovertibile – l'avvenuta iscrizione all'AIRE della ricorrente.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva che in base al certificato rilasciato dal Comune di Moncalieri risulta testualmente, che: "L'Ufficiale d'Anagrafe comunica che in data 04.09.2018 questo ufficio ha provveduto all'iscrizione all'AIRE per l'Espatrio con decorrenza dal 31.05.2018."

La Corte ritiene che la notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 07.10.2018, presso la vecchia residenza della contribuente, non possa che ritenersi giuridicamente inesistente, atteso che la residenza della stessa in quel determinato momento temporale (sin dal 31.05.2018) non era più in Moncalieri (TO) bensì in Berlino (Germania).

Conseguentemente l'atto impugnato (per inciso regolarmente notificato in Berlino alla St. [REDACTED])  
4) va annullato per omessa notifica dell'atto presupposto.

### P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio liquidate in € [REDACTED] oltre esposti ed accessori di legge con distrazione in favore del difensore Dott. Daniele Brancale che si dichiara antistatario.